



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

N. 216

Roma, - 3 AGO 2020

IL CAPO DEL III REPARTO

VISTO l'accordo di collaborazione stipulato il 20 marzo 2015 tra l'Arma dei Carabinieri e l'Agenzia Industrie Difesa (A.I.D.) che prevede l'alienazione di materiali d'armamento ed equipaggiamenti speciali *"fuori servizio"* a fronte della fornitura di beni e servizi in favore dell'Arma mediante la stipula di successivi atti negoziali di permuta tra le parti, ai fini della definizione della tipologia e del valore delle reciproche prestazioni;

VISTO l'art. 545 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (*Codice dell'Ordinamento Militare*) il quale stabilisce che, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento e ammodernamento di mezzi e materiali delle F.A., l'A.D. può stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali e prestazioni, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato;

VISTI gli articoli dal 569 al 574 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (*T.U.O.M.*), che regolamentano l'istituto della permuta in ambito A.D.;

VISTA la Direttiva applicativa SMD-L-027 datata 4 marzo 2013 dello Stato Maggiore Difesa, con cui sono disciplinate *"condizioni e modalità per la stipula e l'esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali o prestazioni"*;

TENUTO CONTO che la Convenzione Quadro Triennale (2018-2020) stipulata il 27 dicembre 2017 dal Ministero della Difesa con l'Agenzia Industrie Difesa prevede che A.D. *"richieda prioritariamente all'A.I.D. l'interesse ad acquisire mezzi e materiali dismessi o eccedenti le esigenze di F.A., per la successiva riconversione ad altri usi, ricorrendo all'istituto della permuta per la regolazione della parte finanziaria"*;

VISTA la Direttiva DLC-LOG-04 (*Edizione 2017*) del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - IV Reparto - SM - Ufficio Logistico, in tema di permuta;

CONSIDERATO che il Capo del IV Reparto - Ispettore Logistico dell'Arma dei Carabinieri ha:

- determinato esuberanti, o comunque non rispondenti alle esigenze di impiego operativo dell'Arma dei Carabinieri, **88 carabine Mauser 66 SP e 118 ottiche di precisione (lotto 2)**, nonché **3.481 armi** di diversa tipologia dell'ex Corpo Forestale dello Stato (**lotto 4**);

- disposto il *"fuori servizio"* del suddetto materiale d'armamento, autorizzandone l'alienazione;

VISTA la lettera n. 0135820 del 7 agosto 2019 con la quale lo Stato Maggiore della Difesa - Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio ha autorizzato l'Arma dei Carabinieri alla stipula di apposito atto negoziale di permuta con l'Agenzia Industrie Difesa per l'alienazione del materiale di cui trattasi;

CONSIDERATO che le consegne dei suddetti materiali alla *"Nuova Jager s.r.l."* di Basaluzzo (AL), aggiudicataria dei predetti lotti 2 e 4, sono state effettuate dal 17 settembre al 15 ottobre 2019 nei depositi della *"Nuova Jager s.r.l."* di Basaluzzo (AL);

TENUTO CONTO che:

- il trasporto dei materiali oggetto della permuta, a carico delle aziende aggiudicatrici (art. 3, atto negoziale n. 30/2019 del 6 agosto 2019) è avvenuto, per evidenti vantaggi organizzativi/logistici, con oneri a carico dell'Arma che ora le menzionate Ditte devono ristorare in regime di permuta;

- i costi delle prefate operazioni, stimati in analogia con quanto compiuto in passato, è pari a 54.692,64 €;

- l'Arma dei Carabinieri ha richiesto alla *"Nuova Jager s.r.l."*, quale controprestazione, la manutenzione di **400 pistole "Glock"** e **48 fucili di precisione** in carico alla 2^a B.M./G.I.S., nonché di **21 pistole mitragliatrici HK-MP5** in carico alla Legione Carabinieri *"Sardegna"* e al Reggimento Corazzieri;

VISTO il verbale redatto il 21 luglio 2020 con il quale un'apposita Commissione ha ritenuto congruo l'importo di **54.692,64 €** attribuito alle prestazioni sopra citate, richieste dall'Arma dei Carabinieri in permuta a fronte dalle spese sostenute per il citato trasporto, giudicando, pertanto, compensati i relativi valori;

VISTO l'art. 32, co. 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'emanazione della Determinazione di Contrarre;

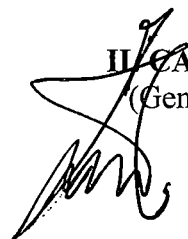
VISTO l'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la nomina di un Responsabile del procedimento, unico per tutte le fasi di attuazione del programma di approvvigionamento;

VISTO il combinato disposto degli artt. 31, 101 e 111 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede la possibilità di nominare un Direttore dell'Esecuzione del contratto;

VISTO il decreto n. 17 R.U.A. in data 16 gennaio 2018, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa in data 12 febbraio 2018, con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha delegato la firma dei provvedimenti relativi ai contratti per la fornitura di beni e servizi e appalto di lavori,

D E T E R M I N A

1. La proposta di permuta indicata in premessa è approvata.
2. Sono nominati:
 - "*Responsabile Unico del procedimento*" il Capo *pro-tempore* del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale;
 - "*Direttore dell'Esecuzione del contratto*" il Capo *pro-tempore* della 1^a Sezione "*Armamento*" dell'Ufficio "*Armamento ed Equipaggiamenti Speciali*" del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
3. Per il soddisfacimento dell'esigenza, si autorizza la stipula di un atto di permuta tra il Centro Unico Contrattuale e "*Nuova Jager s.r.l.*" di Basaluzzo (AL) per l'esecuzione, da parte dell'Arma dei Carabinieri, del servizio di trasporto di n. 3.569 armi e 118 ottiche di precisione dichiarate *fuori servizio*, a fronte della fornitura di un servizio di manutenzione a 469 armi, per un valore complessivo di 54.692,64 €, iva inclusa.


IL CAPO DEL III REPARTO
(Gen. B. Pierangelo Iannotti)